

mazione, locali o nazionali, sfavorevoli alle parti processuali. »

- 1. 176.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Fistarol.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Non rientrano nella nozione di legittimo sospetto la risonanza e la gravità dei fatti costituenti oggetto del processo. »

- 1. 177.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Fusillo.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Non rientrano nei casi di legittimo sospetto situazioni che si riflettono su tutto il territorio nazionale. »

- 1. 178.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Frigato.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Non sono considerate cause di legittimo sospetto ai fini della richiesta di rimessione tutte le ipotesi fondate su congetture e supposizioni. »

- 1. 179.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Franceschini.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. L'esame dell'istanza di rimessione per legittimo sospetto sospende i termini della prescrizione dei reati. »

- 1. 180.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Gambale.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. L'istanza di rimessione del procedimento non può essere richiesta più di una volta sulla base dei medesimi fatti. »

- 1. 181.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spena, Gentiloni Silveri.

Sopprimere i commi 2 e 3.

- 1. 12.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere i commi 2 e 4.

- 1. 13.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 2 e 5.

- 1. 14.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere i commi 2 e 6.

- 1. 15.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 2 e 7.

- 1. 16.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

- *1. 17.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

- *1. 257.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Castagnetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 1 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice che procede, ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione analitica di tutti gli elementi di fatto, con l'indicazione delle relative fonti di prova, che rendono concreto, grave ed attuale il pericolo di cui all'articolo 45 ».

1. **258.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spina, Giachetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica, le altre parti, a pena di decadenza, possono presentare opposizione alla richiesta deducendo i relativi motivi, presentare documenti, formulare osservazioni e indicare ulteriori elementi di fatto ».

1. **259.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Russo Spina, Iannuzzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 3 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice trasmette senza ritardo alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. Altre osservazioni e memorie possono essere trasmesse direttamente alla

Corte di cassazione dalle parti entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1 ».

1. **261.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Letta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 3 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. Altre osservazioni e memorie possono essere trasmesse direttamente alla Corte di cassazione dalle parti entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1 ».

1. **260.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Ladu.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 3 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni ed i rilievi, oltre alle osservazioni eventualmente fornite dal giudice medesimo ».

1. **262** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Lettieri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 4 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Il giudice trasmette senza ritardo alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni

ed i rilievi, oltre alle osservazioni eventualmente fornite dal giudice medesimo ».

1. 264. Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Santino Adamo Loddo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 4 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni ed i rilievi, oltre alle osservazioni eventualmente fornite dal giudice medesimo ».

1. 263. Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Tonino Loddo.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 1 e 2.

1. 18. Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 1 e 3.

1. 19. Russo Spena, Mascia.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 1 e 4.

1. 20. Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 1.

***1. 21.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 1.

***1. 266.** Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Armando Cossutta.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, dopo le parole: La richiesta è depositata aggiungere le seguenti: immediatamente dopo l'intervenuta conoscenza della parte proponente e comunque non oltre l'udienza successiva.

1. 267. Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Lusetti.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ed è notificata fino alla fine del comma 3 con le seguenti: che procede, ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione analitica di tutti gli elementi di fatto, con l'indicazione delle relative fonti di prova, che rendono concreto, grave e attuale il pericolo di cui all'articolo 45.

2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

3. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica, le altre parti, a pena di decadenza, possono presentare opposizione alla richiesta deducendo i relativi motivi, presentare documenti, formulare osservazioni e indicare ulteriori elementi di fatto«.

1. 75. Fanfani, Buemi, Boato.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: quindici.

1. 268. Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Maccanico, Mantini.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: quattordici.

- 1. 270.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Marcora.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: tredici.

- 1. 271.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Marini.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: sette.

- 1. 83.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.

- 1. 272.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Mattarella.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: otto.

- 1. 273.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Meduri.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: undici.

- 1. 274.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Merlo.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

- 1. 275.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle altre con le seguenti: a tutte le altre.

- 1. 276.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Micheli.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 84.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro i successivi sette giorni le altre parti possono aderire alla richiesta o opporvisi presentando memorie e documenti.

- 1. 85.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 2 e 3.

- 1. 22.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 2 e 4.

- 1. 23.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 2.

- *1. 24.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 2.

- *1. 277.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Milana.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 2, dopo la parola: richiesta aggiungere la seguente: motivata.

- 1. 278.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Molinari.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 2, sopprimere le parole: o da un suo procuratore speciale.

- 1. 279.** Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Monaco.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 2, sostituire le parole: da un suo procuratore speciale con le seguenti: dal suo difensore.

- 1. 280.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Morgando.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere i commi 3 e 4.

- 1. 25.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 3.

- *1. 26.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 3.

- *1. 281.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mosella.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, premettere le parole: Decorsi i termini di presentazione dell'adesione o dell'opposizione concessi alle altre parti,

- 1. 86.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: immediatamente alla Corte fino alla fine del comma, con le seguenti: entro le successive quarantotto ore alla Corte di Cassazione la richiesta con i documenti allegati e con le osservazioni che il giudice ritiene opportune.

- 1. 282.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Papini.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole: immediatamente alla con le seguenti: entro le successive quarantotto ore alle sezioni unite della.

- 1. 283.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Parisi, Pasetto.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire la parola: immediatamente con le seguenti: entro le successive quarantotto ore.

- 1. 285.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Pinza, Piscitello.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: con i documenti fino alla fine del comma con

le seguenti: con eventuali documenti allegati, osservazioni ed eventuali deduzioni.

- 1. 288.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Realacci.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: con i documenti fino alla fine del comma con le seguenti: con eventuali documenti allegati ed osservazioni.

- 1. 289.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Reduzzi.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: con i documenti fino a: eventualmente formulate con le seguenti: con eventuali documenti allegati, osservazioni e note elaborate.

- 1. 287.** Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Mascia, Pistelli.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: con i documenti fino a: comma 1 con le seguenti: unitamente alle memorie ed ai documenti sopra indicati.

- 1. 87.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sopprimere le parole da: o presentati dalle altre parti fino alla fine del comma.

- 1. 290.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Rocchi.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sostituire le parole da: o presentati dalle altre parti fino alla fine del comma con le seguenti: e con eventuali osservazioni e deduzioni.

- 1. 291.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Ruggeri.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», comma 3, sopprimere le parole da: , nonché con le deduzioni fino alla fine del comma.

- 1. 292.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Ruggieri.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 4.

- *1. 27.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», sopprimere il comma 4.

- *1. 293.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Rusconi.

Al comma 2, capoverso «ART. 46», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nel caso di richiesta di rimes-
sione per legittimo sospetto, ove essa rap-
presenti reiterazione di una già preceden-
tamente formulata, è altresì causa di
inammissibilità la mancanza di elementi
nuovi.»

- 1. 294.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Ruta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Dopo l'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«ART. 46-bis. (Procedimenti con più imputati). - 1. Qualora la richiesta sia presentata in un procedimento con più imputati il giudice dispone, se possibile, la separazione del procedimento; altrimenti invita gli altri imputati ad aderire ovvero ad opporsi alla richiesta, nonché a presentare memorie e documenti nel termine di sette giorni. In tal caso la decisione della Corte di cassazione svolge i suoi effetti nei confronti di tutti gli imputati».

1. 88. Sinisi, Fanfani.

Sopprimere i commi 3 e 4.

1. 28. Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 3 e 5.

1. 29. Mascia, Russo Spena.

Sopprimere i commi 3 e 6.

1. 30. Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 3 e 7.

1. 31. Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

*1. 32. Russo Spena, Mascia.

Sopprimere il comma 3.

*1. 296. Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pischio, Rutelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono

sospesi fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o respinge la richiesta. Se la Corte di cassazione accoglie la richiesta, la sentenza è annullata ».

1. 298. Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pischio, Soro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. La Corte di cassazione dispone con ordinanza la sospensione del processo quando dalla sua prosecuzione può derivare un grave pregiudizio alla parte che ha proposto la richiesta di rimessione. La sospensione non impedisce il compimento degli atti assolutamente non rinviabili ».

1. 299. Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pischio, Squeglia.

Al comma 3, sostituire il capoverso «ART. 47» con il seguente:

«ART. 47. (Effetti della richiesta). - 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo.

2. Il giudice provvede, ove possibile, alla separazione del processo a carico dell'imputato che ha richiesto la rimessione e trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché le deduzioni, le osservazioni e i rilievi ricevuti, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti la Corte di cassazione, se ritiene inammissibile o manifestamente infondata la richiesta, la respinge e restituisce immediatamente gli atti al giudice procedente.

4. In caso contrario, dichiara ammissibile e non manifestamente infondata la richiesta e fissa l'udienza di discussione entro i successivi novanta giorni. Con lo stesso provvedimento la Corte di Cassazione può sospendere il processo.

5. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

6. Dal momento della pronuncia del provvedimento che sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 48.

7. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, dalla data della richiesta i termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi. Essi cominciano nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 48. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 304.

8. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dal pubblico ministero, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare si verifica solamente ove l'istanza sia stata accolta.

9. Quando non sia possibile la separazione del processo ai sensi del comma 2, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui al presente articolo e all'articolo 48 opera nei confronti dei coimputati».

Conseguentemente, al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire i capoversi da 1 a 3 con i seguenti:

1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza.

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente,

non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettanti davanti al giudice originariamente competente.

3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

3-ter. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 5 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato.

3-quater. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tal caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione.

3-quinquies. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

1. 76. Fanfani, Buemi, Boato.

Al comma 3, sostituire il capoverso «ART. 47» con il seguente:

«ART. 47. (Effetti della richiesta). — 1. La richiesta di rimessione non sospende il

processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di rimessione, il giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice dell'udienza preliminare provveda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

5. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi sino al termine previsto dal comma 4. Essi cominciano nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 304 ».

1. 297. Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Santagata.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere i commi 1 e 2.

1. 33. Russo Spena, Mascia.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere i commi 1 e 3.

1. 34. Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 1.

***1. 35.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 1.

***1. 300.** Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Stradiotto.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di rimessione, il giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. »

1. 301. Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Tanoni.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, sopprimere il primo periodo.

1. 89. Sinisi, Fanfani.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La richiesta di rimessione non determina la sospensione del processo.

1. 36. Mascia, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: può sempre fino alla fine del periodo con le seguenti: dispone con ordinanza la sospensione del processo solo per gravi e fondati motivi.

- 1. 302.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Tuccillo.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero revocare l'ordinanza di sospensione già disposta.

- 1. 90.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

- *1. 37.** Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

- *1. 303.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Verneti.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: La Corte di cassazione può disporre la sospensione del processo nello stato in cui si trova ovvero sospendere la pronuncia della sentenza sino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta.

- 1. 91.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giu-

dizio o la sentenza con le seguenti: può sospendere il processo prima di pronunciare la sentenza qualora sia imminente la pronuncia della Corte di cassazione.

- 1. 92.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o con le seguenti: può essere pronunciata.

- 1. 38.** Mascia, Russo Spena, Mantovani.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice dell'udienza preliminare provveda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice.

- 1. 304.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Villari.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Quando il giudice non sospende il processo e pronuncia sentenza, i termini di impugnazione rimangono sospesi finché non sia intervenuta l'ordinanza che decide sull'ammissibilità della richiesta. Se la richiesta di rimessione è accolta, sono annullati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza emessa dopo la richiesta.

- 1. 305.** Kessler, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Volpini.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere i commi 2 e 3.

1. 39. Russo Spena, Mascia.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 2.

***1. 40.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 2.

***1. 306.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Bellillo.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

1. 307. Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Franci.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il corso della prescrizione inizia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo innanzi al giudice designato.

1. 41. Mascia, Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 3.

***1. 42.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sopprimere il comma 3.

***1. 308.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Nesi.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Quando la richiesta di rimessione è proposta dall'imputato, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 sono sospesi dalla presentazione della richiesta. In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità essi riprendono a decorrere alla ripresa del procedimento. Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga la richiesta, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 decorrono di nuovo dalla data del provvedimento che designa il nuovo giudice.

1. 309. Kessler, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Rizzo.

Al comma 3, capoverso «ART. 47», comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi anche quando la richiesta presentata dal pubblico ministero sia stata accolta dalla Corte di cassazione.

1. 93. Sinisi, Fanfani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al terzo comma dell'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di richiesta di rimessione la prescrizione riprende il suo corso dal giorno della ripresa del procedimento, se la richiesta è respinta; dal

giorno in cui si sono rinnovate le prove o inizia il processo avanti al giudice designato, se la richiesta è accolta. ».

1. **311.** Kessler, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Albertini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 159 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il corso della prescrizione rimane sospeso a seguito di sospensione del processo conseguente la richiesta di rimessione ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta e di conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti o di alcuno degli atti compiuti dal giudice procedente, la prescrizione riprende il suo corso al momento del compimento, da parte del giudice designato, dell'atto corrispondente al primo di quelli dichiarati inefficaci ».

1. **310.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Sgobio.

Sopprimere i commi 4 e 5.

1. **43.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere i commi 4 e 6.

1. **44.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 4 e 7.

1. **45.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

- *1. **46.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

- *1. **314.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, D'Alema.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. È sentito, se compare, il pubblico ministero presso il giudice che procede, al quale deve essere comunicato l'avviso di cui all'articolo 127, comma 1. La Corte di cassazione decide a sezioni unite qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a). »

1. **316.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Di Gioia.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti perdono efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Si applica in ogni caso l'articolo 190-bis. »

1. **317.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Grotto.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 1 e 2.

1. **55.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 1 e 3.

1. 56. Russo Spena, Mascia.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 1 e 4.

1. 57. Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 1.

***1. 51.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 1.

***1. 315.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Intini.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, dopo la parola: decide aggiungere le seguenti: entro venti giorni.

1. 322. Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Cima.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza pubblica in contraddittorio tra le parti con le seguenti: camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. È sentito, se compare, il pubblico ministero presso il giudice che procede, al quale deve essere comunicato l'avviso di cui all'articolo 127, comma 1. La Corte di cassazione decide a sezioni unite qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a).

1. 318. Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Pappaterra.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza pubblica in contraddittorio tra le parti con le seguenti: camera di consiglio a norma dell'articolo 127 dopo aver acquisito, se necessario, le opportune informazioni.

1. 50. Russo Spena, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza pubblica in contraddittorio tra le parti con le seguenti: camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, qualora lo ritenga necessario, le opportune informazioni.

1. 319. Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Villetti.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza in contraddittorio tra le parti con il seguente: camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

1. 320. Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Zanella.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza in contraddittorio tra le parti con il seguente: camera di consiglio.

1. 321. Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Bulgarelli.

Al comma 4, capoverso «Art. 48», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dopo aver assunto le opportune informazioni.

1. 323. Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Lion.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La mancata comparizione personale delle parti non costituisce legittima causa di rinvio dell'udienza, salvo che venga accertato il difetto di notificazione dell'avviso a comparire.

1. 94. Sinisi, Fanfani.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 2 e 3.

1. 58. Russo Spena, Mascia.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 2 e 4.

1. 59. Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 2.

***1. 52.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 4, capoverso «Art. 48», sopprimere il comma 2.

***1. 324.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Folena.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente.

3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

3-ter. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili.

3-quater. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione in quanto possibile.

3-quinquies. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

1. 325. Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Boselli.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire il comma 2, con il seguente.

2. Il provvedimento decisorio della Corte di Cassazione assume la forma della sentenza.

1. 327. Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Lucidi.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata imme-

diatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

1. **326.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Franceschini.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che accoglie fino alla fine del comma con le seguenti: della Corte di cassazione è comunicata al pubblico ministero e notificata, tramite deposito entro le successive quarantotto ore, nella cancelleria del giudice precedente, alle parti private.

1. **328.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Bielli.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che accoglie fino alla fine del comma con le seguenti: della Corte di cassazione è comunicata al pubblico ministero e notificata, tramite deposito nella cancelleria del giudice precedente, alle parti private.

1. **329.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Sabattini.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che accoglie fino alla fine del comma con le seguenti: della Corte di cassazione è comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

1. **330.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Amici.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che accoglie fino alla fine del comma con le seguenti: della Corte di cassazione è per estratto comunicata alle parti, tramite deposito nella cancelleria del giudice precedente.

1. **331.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Chiti.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire la parola: immediatamente con le seguenti: entro le quarantotto ore successive.

1. **332.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Lucidi.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli atti del processo sono trasmessi entro le quarantotto ore successive.

1. **333.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Lucidi, Mancini.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia trasmessa per estratto al pubblico ministero e notificata alle parti private.

1. **49.** Mascia, Russo Spena, Titti De Simone.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia

per estratto comunicata tempestivamente al pubblico ministero e notificata alle parti private.

- 1. 335.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Annunziata.

Al comma 4, capoverso « ART. 48 », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata senza ritardo al pubblico ministero e notificata alle parti private.

- 1. 336.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Lucidi.

Al comma 4, capoverso « ART. 48 », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara tempestivamente, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservino efficacia ai fini del processo.

- 1. 337.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Soda.

Al comma 4, capoverso « ART. 48 », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara senza ritardo, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservino efficacia ai fini del processo.

- 1. 338.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ruta.

Al comma 4, capoverso « ART. 48 », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservino efficacia ai fini del processo.

- 1. 339.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 4, capoverso « ART. 48 », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti perdano efficacia ai fini del processo.

- 1. 340.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 4, capoverso « ART. 48 », sopprimere i commi 3 e 4.

- 1. 60.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 4, capoverso « ART. 48 », sopprimere il comma 3.

- *1. 53.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, capoverso « ART. 48 », sopprimere il comma 3.

- *1. 341.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cima.

Al comma 4, capoverso « ART. 48 », sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente.

- 1. 342.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Pappaterra.